

COMUNE DI GROSSETO
ARCHIVIO GENERALE N° 44345

25 MAR 2021

CAT. 07 CL. 15 FASC. 00

Modello

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

" ASSOCIAZIONE OASI GROSSETO ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di GROSSETO VIA PARINI 7 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e' apartita e apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Favorire la nascita e lo sviluppo dei gruppi di auto mutuo aiuto su vari tipi di problematiche quali, la sofferenza psichica e psicologica, il disordine alimentare, l'alcoolismo, le tossicodipendenze, il tabagismo, le varie malattie gravi e invalidanti, le dipendenze del gioco di azzardo, la solitudine.
- Fornire ai soggetti affetti dai problemi sopraindicati e ai loro familiari il sostegno necessario per migliorare le loro condizioni di vita dentro e fuori l'ambiente familiare attraverso interventi tesi a sollevare, per brevi periodi di tempo, la famiglia dalla gestione del sofferente psichico.
- Fare formazione di volontari al fine di poter svolgere le attività di cui sopra.
- Organizzare incontri con la popolazione in modo da costruire un dialogo aperto che, attraverso la conoscenza più approfondita del problema, porti al superamento del pregiudizio ed instauri un clima di comprensione e di collaborazione.
- Redazione periodica di opuscoli informativi rivolto a chi soffre del disturbo ai loro familiari e alla comunità, contenente i progetti e i servizi attivati dall'associazione.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, rivolte ai soggetti svantaggiati.
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento del mercato del lavoro di soggetti svantaggiati.
- Alloggio sociale temporaneo per soddisfare i bisogni sociali e formativi dei soggetti svantaggiati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere ;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 5 *giorni*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 15 e 20, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità consultazione presso la sede dell'associazione alla presenza di un membro dell'organo di amministrazione.

ART. 17 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

VERSATO

IN D.

C/O

Ejunte

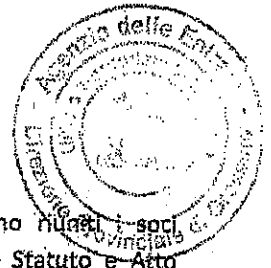
8.15

22/03/2021

3

[Signature]

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9/11/2019



Il 9 novembre 2019 alle ore 15,30 presso "Casa AMA" in Via Parini 7a Grosseto, si sono riuniti i soci dell'Associazione OasiOnlu per eleggere il nuovo direttivo dell'Associazione e per adeguare Statuto e Atto costitutivo alle norme previste al comma 2 art. 101 del D.lgs. n. 117/2017.

Sono presenti n.24 Soci (si allega registro firme)

Assume la presidenza dell'assemblea l'attuale Tesoriere dell'Associazione, Sig.ra Roberta Cosimi, la quale preso atto della regolarità della convocazione dichiara validamente costituita l'Assemblea e nomina come Segretario la Sig.ra Daniela De Rosa.

La sig.ra Cosimi inizia ricordando ai presenti la storia dell'Associazione e gli obiettivi generali che si prefigge.

Comunica ai soci la necessità di adeguare Atto costitutivo e statuto dell'Associazione così come previsto dalle norme vigenti.

Giuseppe Corlito informa di un convegno sulla salute mentale ("Quando la persona è al centro della sua cura") che si terrà a Firenze il prossimo 21 novembre e sottolinea la corrispondenza tra alcuni dei punti trattati nell'evento suddetto e quelli presenti nel programma dell'associazione. Passa quindi a elencare gli obiettivi di tale programma (alcuni presenti già dal 2011 e altri aggiunti più recentemente):

1. Maggior ascolto da parte dei servizi di salute mentale e consenso informato
2. Interventi psicosociali oltre la terapia farmacologica (abitare e lavorare supportato, psicoterapia, sostegno all'auto-mutuo-aiuto)
3. Progetto di cura individualizzato
4. Budget di salute
5. Gruppo di lavoro interdisciplinare che svolge tutti gli interventi a favore dei cittadini utenti
6. Dotazione dei servizi di salute mentale sufficiente per quantità e qualità
7. Verifica puntuale della spesa procapite dei cittadini per la salute mentale
8. Revisione della rete degli SPDC (piccoli reparti per il ricovero) affiancati almeno del day-service in periferia perché l'attuale numero dei letti (7 sulle 24 ore e 4 a tempo parziale), centralizzati su Grosseto, è insufficiente per servire l'intera popolazione provinciale
9. Procedure standard accessibili a tutti i cittadini utenti a tutela dei propri diritti
10. Convenzioni per tutte le collaborazioni tra gruppi di auto-mutuo-aiuto e servizi
11. Ripresa del progetto "CIVES" (Cittadini e Volontari Esperti) da utilizzare per l'affiancamento dei nuovi utenti nei percorsi di cura come accade in altre realtà italiane

Gli obiettivi vengono approvati dall'assemblea che si riserva la possibilità di approfondirli in un secondo momento in vista della giornata di sensibilizzazione sulla salute mentale, la metodologia AMA, la presenza dei gruppi di auto-mutuo aiuto e le attività dell'associazione Oasi sul territorio, che si terrà il prossimo 7 dicembre (di mattina).

Prima dell'elezione del nuovo direttivo, il presidente uscente Maddalena De Mastro spiega le ragioni che le impediscono di candidarsi nuovamente per la stessa carica e sottolinea il ruolo fondamentale svolto da Roberta Cosimi negli ultimi 2 anni all'interno dell'associazione. La sig.ra De Mastro si dichiara disponibile a continuare a partecipare attivamente alla vita dell'associazione svolgendo altre funzioni.

La sig.ra Cosimi legge i nomi dei candidati e dei rappresentanti indicati dai vari gruppi per costituire il nuovo direttivo:

PRESIDENTE: Roberta Cosimi

VICEPRESIDENTE: Luciana Taranto

SEGRETARIO: Daniela De Rosa

TESORIERE: Giuseppe Corlito

RAPPRESENTANTE CAOS CALMO: Maddalena De Mastro

RAPPRESENTANTE ANXIETY AND LOVE: Italo Mazzoleni

RAPPRESENTANTE MARGHERITA: Giovanni Fiozzi

RAPPRESENTANTE MELAGRANA: Nadia Baldoni

RAPPRESENTANTE L'ANCORA: Italo Guida

RAPPRESENTANTE AMICHE: Dina Cipolletti

RAPPRESENTANTE DIAMOCI UNA MANO: Carla Massai

RAPPRESENTANTE RICOMINCIARE DA ME: Assunta Cafaro/Licia Volpi

RAPPRESENTANTE AMA FAMIGLIE ORBETELLO: Gloria Gobbi

RAPPRESENTANTE AURORA ORBETELLO: Ariela Bracciali

RAPPRESENTANTE GLICINE FOLLONICA: Silvia Porciani

RAPPRESENTANTE SPAZIO SOCIALE: M. Cristina Pompa

Tutti i membri del direttivo vengono eletti all'unanimità dall'assemblea.

L'Assemblea prende visione del nuovo atto costitutivo e del nuovo statuto e lo approva all'unanimità. Il nuovo segretario (Daniela De Rosa) provvederà a creare un gruppo whatsapp per le comunicazioni inerenti il direttivo.

Viene fissata la prima riunione del direttivo per venerdì 15 dicembre alle 17.30 presso casa AMA per definire l'organizzazione della giornata del 7 dicembre.

L'assemblea viene chiusa alle 17.30 ed è seguita da un rinfresco allo scopo di promuovere la socializzazione tra i soci.

Il Presidente
ASSOCIAZIONE ONLUS
Via Parini, 7 - 58100 Grosseto
C.F. 91014510530

Il Segretario
ASSOCIAZIONE ONLUS
Via Parini, 7 - 58100 Grosseto
C.F. 91014510530

Grosseto, 9/11/2019

Esente
22/03/2021
811
3
Direzione
Unità